

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
BORSE DI STUDIO

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Sommario

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 MODALITÀ DI ACCESSO	3
ART. 3 MODALITA' OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3
ART. 4 MODALITA' DI DIFFUSIONE E PUBBLICITA'	3
ART. 5 PROCEDURA	4
ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	4
ART. 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE	4
ART. 8 PRECISAZIONI E PRECEDENTI ASSEGNAZIONI	5
ART. 9 PRIVACY	5

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Tra gli scopi dell'Istituzione Veneziana, (che, tra l'altro, ha recepito anche le finalità della Fondazione Canova), all'art. 3 – p. b) dello Statuto, vi è quello di supportare giovani studenti mediante l'assegnazione, ogni anno delle borse di studio a favore di tali giovani studenti, nati nel Comune o nella Provincia di Venezia od ivi residenti da almeno 5 (cinque) anni, appartenenti, in particolare, a famiglie in condizioni economiche disagiate ed avviati, con profitto, agli studi in qualsiasi istituto di scuola media inferiore e/o istituto superiore. Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire il raggiungimento di obiettivi educativi e formativi in ambito scolastico a favore di minori e di giovani studenti meritevoli.

ART. 2 MODALITÀ DI ACCESSO

Le borse di studio di cui all'art. 1. sono conferite mediante procedura concorsuale per titoli che verrà bandita annualmente tra il mese di settembre e dicembre.

ART. 3 MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli studenti che intendono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente, debbono presentare, nel luogo, nei modi e nei termini stabiliti dal bando, apposita domanda, nella quale dovranno dichiarare che per l'anno scolastico relativo al bando in oggetto i medesimi studenti richiedenti non hanno ottenuto ovvero usufruito di altra borsa di studio. La suddetta domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta semplice:

- a) certificato di nascita
- b) certificato di stato famiglia e residenza;
- c) dichiarazione I.S.E.E.;
- d) attestazione scolastica che accerti il profitto dello studente;
- e) eventuali altri titoli di merito in ambito scolastico;
- f) autodichiarazione di non essere in ritardo con la carriera scolastica per più di un anno;
- g) autodichiarazione che la famiglia dello stesso studente non ha goduto di prestazioni od agevolazioni analoghe erogate da altri Enti quali Inps, o Stato o da Istituzioni private di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso per l'anno scolastico in corso;
- h) documentazione attestante l'esistenza delle condizioni determinanti il punteggio;
- i) documento d'identità.

La mancanza di uno dei documenti richiesti o della regolare domanda sottoscritta dal richiedente darà luogo all'esclusione dal concorso. Si ribadisce che la borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di studio assegnata allo studente da un altro ente pubblico o privato per il medesimo anno scolastico.

ART. 4 MODALITÀ DI DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ

Copia del bando di concorso sarà trasmessa per la pubblicazione:

- 1) a tutte le scuole medie ed a tutti gli Istituti superiori del Comune e della Provincia di Venezia;

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

- 2) ai Comuni della Provincia di Venezia;
- 3) al Provveditorato agli Studi di Venezia;

ART. 5 PROCEDURA

Il consiglio di Amministrazione di Istituzione Veneziana approva, con apposita delibera, il bando per l'assegnazione delle borse di studio.

Successivamente, e a seguito della pubblicazione del predetto bando in amministrazione trasparente, il Segretario Direttore Generale nomina, con propria determina apposita commissione al fine di valutare le domande pervenute. Al termine dell'espletamento della procedura istruttoria, il Segretario Direttore approva la graduatoria relativa alle domande pervenute ed ai rispettivi assegnatari, che terrà conto delle attestazioni scolastiche, delle condizioni economiche e dei titoli di preferenza così come meglio specificato al successivo articolo 7.

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Gli importi relativi al conseguimento delle borse di studio saranno erogati annualmente in un'unica soluzione.

ART. 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La commissione, debitamente nominata dal Segretario Direttore, formerà la graduatoria dei concorrenti e l'elenco degli assegnatari, in particolare, secondo i seguenti criteri:

- profitto scolastico: punteggio pari alla media della votazione finale conseguita
- diploma di scuola media: punteggio pari a votazione finale
- diploma di istituto superiore: punteggio pari a votazione finale rapportato in decimi
- invalidità dello studente: (n.10 punti con indennità di accompagnamento, n. 9 punti con indennità frequenza)
- disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) certificati: 2 punti
- numero di figli presenti in famiglia: punteggio pari al numero dei figli
- orfani: 2 punti per ogni genitore
- genitore single, separato o divorziato con il figlio studente a carico: 2 punti
- reddito attestato dalla dichiarazione ISEE del nucleo familiare, punteggio per fascia di appartenenza:
 - da 0 a € 7.000 = 5 punti
 - da € 7.001,00= € 15.000,00 = 4 punti
 - da € 15.001,00= a € 26.000,00 = 3 punti
 - oltre € 26.001,00 = 1 punti;

Nell'assegnazione della borsa di studio avranno, inoltre, titolo di preferenza e priorità gli studenti appartenenti a famiglie che versino in condizioni disagiate dal punto di vista economico, nonché quegli studenti che dimostrino maggior profitto e attitudine negli studi.

A parità di condizioni verranno assegnate le borse secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.

In ogni caso, qualora più fratelli, o studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, ancorché iscritti in scuole o istituti diversi, dovessero presentare domanda di partecipazione al bando, sarà preso in considerazione, per l'assegnazione del premio, lo studente che presenta il maggior titolo di merito per ogni categoria scolastica specificata nel bando.

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

ART. 8 PRECISAZIONI E PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

Ogni anno l'I.V.S.S.P. provvederà a bandire l'avviso oggetto del presente Regolamento sulla base delle disponibilità espressamente stanziare nel bilancio preventivo di esercizio approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di partecipazione al bando, come previsto dal precedente art. 3, potrà essere utilmente presentata anche nel caso in cui lo studente sia risultato assegnatario nell'anno precedente.

ART. 9 PRIVACY

Tutti i dati personali e le informazioni raccolte nel presente contratto saranno utilizzati dall'Ente secondo le norme vigenti sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione ed il trattamento dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, abrogando i precedenti.